

**Edizione di mercoledì 25 novembre 2015**

## **CONTENZIOSO**

[Il vizio di sottoscrizione dell'atto non è eccepibile in Cassazione](#)

di Luigi Ferrajoli

## **ACCERTAMENTO**

[Contraddittorio da studi, l'Agenzia in crisi se non motiva](#)

di Maurizio Tozzi

## **IVA**

[La base imponibile per i beni con IVA indetraibile](#)

di Marco Peirolo

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Come calcolare l'acconto delle dirette in scadenza il 30 novembre](#)

di Laura Mazzola

## **CRISI D'IMPRESA**

[La crisi d'impresa e la raccolta di risparmio nelle cooperative](#)

di Marco Capra

## CONTENZIOSO

---

### ***Il vizio di sottoscrizione dell'atto non è eccepibile in Cassazione***

di **Luigi Ferrajoli**

La **Corte di Cassazione**, con la recente **ordinanza n. 21307 del 20 ottobre 2015**, cassa con rinvio la sentenza di merito sottoposta al vaglio di legittimità, pronunciandosi *incidenter tantum* sull'eccezione concernente il **difetto di sottoscrizione** dell'atto impositivo, formulata dalla parte contribuente con memorie depositate ex **articolo 378 cod.proc.civ.** entro il termine di cinque giorni antecedenti la **discussione del ricorso**.

La fattispecie sottoposta all'esame della Corte concerne l'**impugnazione** da parte di un contribuente della **sentenza di appello** per un presunto **vizio di motivazione**, poi confermato dai Supremi Giudici che hanno cassato con rinvio alla Commissione di secondo grado in diversa composizione affinché si pronunciasse sui motivi dell'appello promosso dall'Ufficio delle Entrate ed **immotivatamente accolto dal Giudice del gravame**.

La controversia, vertente in materia di **rideterminazione sintetica del reddito** dichiarato dal contribuente per il periodo d'imposta 2004 in seguito all'applicazione degli **indici sintomatici di maggiore capacità contributiva** (cd. redditometro), vede i Giudici di legittimità analizzare anche la proposizione di "**nuovi motivi**" così come irrimediabilmente definiti dagli ermellini.

In particolare, l'ordinanza dà atto che con **memoria illustrativa** la parte ricorrente ha introdotto un **nuovo motivo di illegittimità dell'atto amministrativo** impugnato, non formulato in precedenza, né con riguardo al contenuto del ricorso in Cassazione, né tantomeno del ricorso introduttivo di primo grado e, pertanto, da **giudicarsi innovativo** e come tale soggetto a declaratoria di "**assoluta inammissibilità**".

Il motivo, di assoluto rilievo data la risonanza della questione e l'impatto che un orientamento favorevole alla sua positiva rilevanza **in ogni stato e grado del giudizio** sarebbe stato in grado di generare ai fini della validità degli atti tributari impugnati, concerne "**la contestazione del potere di firma in capo al soggetto firmatario dell'atto per cui è lite siccome incaricato di funzioni dirigenziali e non dirigente a seguito di concorso pubblico**".

La questione, che tanto rumore ha suscitato in seguito alla pubblicazione della nota sentenza **n. 37/2015 della Corte Costituzionale** datata 25.02.2015, è nota e concerne l'illegittimità degli incarichi dirigenziali assunti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate in carenza di pubblico concorso.

Diverse **Commissioni Tributarie di merito** non hanno perso l'occasione per risolvere le sistemiche eccezioni svolte dai contribuenti circa la **nullità di sottoscrizione degli atti**

**impositivi**, facendo richiamo alla suddetta **ordinanza di legittimità**, onde **statuire l'inammissibilità del motivo** laddove non sollevato nel **ricorso introduttivo** del primo grado di giudizio.

Ma siamo proprio certi che la pronuncia della **Corte di Cassazione** sia risolutiva della questione all'ordine del giorno relativa all'illegittimità **degli incarichi dirigenziali assunti** dai funzionari delle entrate ed alla conseguente **nullità degli atti da questi sottoscritti**?

La **declaratoria di incostituzionalità** pronunciata dalla **Corte Costituzionale**, infatti, colpisce l'**articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012** (convertito con modificazioni dall'articolo 1 Legge n. 44/2012) che autorizzava l'Agenzia delle entrate ad attribuire **incarichi dirigenziali a propri funzionari** con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle **posizioni dirigenziali** in attesa dell'espletamento delle **procedure concorsuali**.

L'**atto impositivo** controvertito nel **ricorso in Cassazione** non poteva, *ratione temporis*, essere stato emesso in dipendenza dell'operatività della suddetta norma e dunque **la sopravvenuta incostituzionalità** della stessa non era idonea a determinare *ex nunc* la **nullità dell'avviso** qualora il contribuente non avesse rilevato tale **profilo di nullità** sin dalla primo atto giudiziario.

L'ordinanza, con un approccio *tranchant*, conclude ritenendo il suddetto motivo meritevole di: *"appena un cenno per rilevarne l'assoluta inammissibilità"* poiché *"quand'anche si trattasse di argomenti deducibili indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (articoli 18 e 24; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto ed imprescindibile"*.

Ne deriva la **correttezza della statuizione** giurisprudenziale in commento, **seppure limitatamente al caso controverso** che è stata chiamata a dirimere, non potendo condividersi l'**interpretazione** che di essa taluni Collegi di merito hanno adottato nell'ottica di estendere tale *decisum* a tutte le eccezioni sollevate in seguito alla **incostituzionalità dell'articolo 8 comma 24, del D.L. n. 16/2012**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Contraddittorio da studi, l'Agenzia in crisi se non motiva***

di **Maurizio Tozzi**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. **22946 depositata 10 novembre 2015**, aggiunge un ulteriore importante tassello alla problematica dell'adeguata motivazione dell'avviso di accertamento in relazione ad uno studio di settore, sottolineando come sia compito preciso dell'ufficio procedente evidenziare la possibilità di applicazione dello standard al caso concreto e soprattutto **adeguatamente motivare** sulle ragioni che non hanno permesso di condividere le tesi difensive del contribuente. Sul tema è ormai noto che lo studio di settore è stato ricondotto al rango di una **presunzione semplice**, non in grado di sostenere autonomamente un accertamento. Per l'Amministrazione finanziaria il compito preciso è cercare di individuare ulteriori supporti al dato di Gerico, in modo da comprovare la stima effettuata. In forza delle indicazioni della Cassazione a Sezioni Unite (sentenze 26635 e seguenti del dicembre 2009), è **obbligatorio** il contraddittorio preventivo pena l'impossibilità di procedere all'emissione dell'atto, fermo restando che il contribuente può comunque difendersi in sede tributaria, rimanendo al giudice **l'apprezzamento** della applicazione o meno dello standard al caso concreto analizzato. In termini pratici ciò implica le seguenti fasi:

- l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze degli studi di settore, può decidere di convocare il contribuente richiedendo le spiegazioni della mancata congruità e del relativo mancato adeguamento;
- il contribuente da parte sua può in contraddittorio fornire le ragioni del mancato adeguamento. Tale fase è **oltremodo importante** in quanto può consentire, come a breve vedremo ribadito anche dalla Corte di Cassazione, l'inversione dell'onere della prova, spettando all'Amministrazione finanziaria il compito di illustrare le motivazioni del mancato accoglimento delle ragioni di parte;
- la non partecipazione al contraddittorio o comunque la partecipazione "pro-forma" esplica due effetti: da un lato, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere l'atto provando solo l'applicabilità dello standard al caso concreto; dall'altro, il contribuente si assume la responsabilità del proprio operato, sapendo comunque di potersi difendere in maniera concreta in commissione tributaria;
- sarà infine il giudice tributario **a valutare il complessivo procedimento e le prove fornite**. In tale sede però un peso notevole è assunto dal contraddittorio: la partecipazione fattiva del contribuente allo stesso, infatti, pone l'obbligo di una valutazione preliminare fondamentale, ossia verificare se l'onere motivazionale è stato correttamente adempiuto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce in maniera puntuale tali aspetti. In particolare però è interessante notare un passaggio in cui i supremi giudici

evidenziano che è del tutto **non veritiero** affermare che lo studio di settore possa essere ritenuto attendibile in forza della percentuale di scostamento tra i ricavi/compensi ricalcolati e quelli dichiarati, tematica non decisiva, salvo nelle ipotesi in cui il contribuente non provi in alcun modo, nemmeno in sede contenziosa, le ragioni del suo scostamento. Così si esprime la suprema Corte: *“In tale quadro complessivo è stato così chiarito che **il tema della grave incongruenza appare del tutto assorbito dal procedimento in contraddittorio**, potendosi affermare che legittimamente l’Ufficio procede dalla rilevazione dello scostamento ed incrementa il significato presuntivo ad esso attribuibile se e nella misura in cui il contribuente, intervenendo in tale istruttoria, non coopera nel proprio interesse adducendo fatti di contrasto che indichino elementi contraddittori ed avversativi rispetto a quelli provenienti da tale modalità di potenziamento del metodo di accertamento analitico presuntivo”*. Ed ancora *“che la nozione di grave incongruenza non può essere posta avendo riguardo in via assoluta a precise soglie quantitative fisse sicuramente al disotto od oltre tale accento di rilievo, vivendo invece la nozione di indici di natura relativa da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell’accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività”*.

Dal ch  la conclusione fondamentale: se il contribuente ha attivamente partecipato al contraddittorio, la motivazione dell’atto di accertamento *“(...) non pu  esaurirsi nel rilievo dello scostamento, **ma deve essere integrata** con la dimostrazione dell’applicabilit  in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”*.

Di fatto, l’adeguata memoria prodotta nel contraddittorio, con puntuale illustrazione delle ragioni dello scostamento (nel caso specifico affrontato dalla sentenza in commento il contribuente aveva illustrato il perdurante stato di crisi dell’attivit ) non solo inverte l’onere probatorio, ma mette davvero **in crisi** l’obbligo motivazionale dell’atto. L’ufficio deve essere puntuale e preciso nello spiegare per quale motivo non accoglie le tesi di parte e soprattutto perch  nonostante tali obiezioni difensive comunque ritiene lo standard applicabile al caso concreto. Certamente tale compito non   semplice, essendo ormai del tutto cassate le motivazioni standard “ritenuto di non condividere” oppure “considerato lo scostamento registrato”. La speranza   che atti simili non siano pi  emanati in futuro.

## IVA

---

### ***La base imponibile per i beni con IVA indetraibile***

di **Marco Peirola**

Per le cessioni di beni che non hanno dato luogo, **in parte**, alla detrazione dell'imposta per effetto di una causa di **indetraibilità oggettiva**, la base imponibile è determinata **moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione**. L'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede che, per le cessioni aventi per oggetto beni con IVA detratta in misura ridotta ai sensi dell'art. 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, deve assumersi come base imponibile la percentuale di detrazione applicata in sede di acquisto del bene.

In caso, invece, di **indetraibilità parziale da pro rata**, l'IVA dovuta sulla cessione si calcola assumendo come base imponibile il **corrispettivo**, in quanto il riferimento alle ipotesi di indetraibilità oggettiva, contenuto nel citato art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, esclude l'applicazione del criterio di determinazione proporzionale della base imponibile.

Le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati **senza il diritto alla detrazione totale** della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2 del D.P.R. n. 633/1972 si considerano **esenti**.

La detassazione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 27-*quinquies*), dello stesso decreto, non si applica in caso di indetraibilità discendente dall'**opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti**, ancorché il divieto di detrazione sia totale ex art. 36-*bis*, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2007, n. 16, la previsione di indetraibilità assume **carattere speciale** nell'ambito del vigente sistema IVA, essendo dettata con esclusivo riferimento ad un regime attivabile **in via opzionale**. La disposizione recante la generalizzata preclusione della detrazione d'imposta, discendendo da una precisa scelta del soggetto passivo per avvalersi della semplificazione contabile, presenta, infatti, una diversa natura rispetto a quella che scaturisce dall'applicazione delle norme che regolano ordinariamente il diritto alla detrazione (artt. 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2) e, quindi, il meccanismo di applicazione dell'imposta alle operazioni realizzate a valle in conseguenza dell'applicazione di tali norme.

Ne discende, in coerenza con quanto già indicato dalla C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (§ 1.1.2), che l'indetraibilità in esame, non essendo menzionata tra i presupposti che legittimano l'applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 27-*quinquies*), del D.P.R. n. 633/1972, impedisce di applicare alle operazioni attive il trattamento di esenzione stabilito dalla norma.

La disciplina IVA limita il criterio di determinazione proporzionale della base imponibile alle **cessioni di beni** e, allo stesso modo, l'esenzione prevista nei casi di totale indetraibilità oggettiva è prevista soltanto per tali operazioni.

Si rende, pertanto, necessario esaminare se le agevolazioni in precedenza esaminate siano **estensibili alle prestazioni di servizi**, fermo restando che l'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla determinazione proporzionale della base imponibile, è conforme ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella causa C-153/11 del 22 marzo 2012, mentre l'art. 10, comma 1, n. 27-*quinquies*), del D.P.R. n. 633/1972, che considera esenti da IVA le cessioni di beni con imposta indetraibile, è allineato all'art. 136, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri esentano *“le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente (...), ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione”*.

Nel caso della **cessione del contratto di leasing**, che l'art. 3, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972 considera una **prestazioni di servizi**, dal tenore letterale delle disposizioni in questione si desume che l'operazione in esame dovrebbe essere assoggettata ad imposta sull'intero corrispettivo anche se, a monte, l'indetraibilità è totale o parziale.

In caso di indetraibilità parziale, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 13 marzo 2009, n. 8 (risposta 6.1), ha precisato che, poiché attraverso la cessione del contratto di *leasing* si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione, la predetta cessione deve essere trattata **alla stregua di una cessione di beni**, con la conseguenza che, qualora la cessione riguardi **veicoli ad uso promiscuo**, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40% dell'imposta relativa all'acquisto, la base imponibile sarà **ridotta al 40%** ai sensi dell'art 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, ancorché tale norma faccia riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva. Ne consegue, altresì, che il cessionario del contratto di *leasing* potrà detrarre solo nella misura del 40% l'imposta a lui addebitata dal cedente e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all'acquisto.

Una diversa conclusione è stata, invece, accolta dall'Amministrazione finanziaria per le prestazioni di servizi attraverso le quali si mette a disposizione di altri un bene acquistato **senza poter detrarre, neppure in parte, la relativa imposta**.

In questa ipotesi, la R.M. 7 marzo 2000, n. 25/E ha escluso l'assimilazione alla cessione e, quindi, l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-*quinquies*), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto si verificherebbe l'effetto, potenzialmente distorsivo della concorrenza, che tutte le locazioni finanziarie, i noleggi, le locazioni e simili, poste in essere da soggetti con percentuali di detraibilità pari a zero, sarebbero assoggettate al regime di esenzione, a prescindere dalla natura del cespito oggetto dell'operazione.



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Come calcolare l'acconto delle dirette in scadenza il 30 novembre***

di **Laura Mazzola**

È ormai maturo il tempo per il pagamento della **seconda**, o **unica rata**, degli **acconti** relativi all'anno d'imposta **2015**. Infatti, il termine ultimo per il versamento è fissato, come "da tradizione", al **30 novembre**.

Sono chiamati alla cassa i contribuenti, **titolari e non di partita Iva**, che hanno presentato il modello Unico 2015 – redditi 2014, o modello Irap 2015 – redditi 2014, e risultano debitori d'imposta.

In particolare, la scadenza è valida per:

- l'**Irpef**;
- l'**Ires**;
- l'**Irap**;
- l'**imposta sostitutiva dei "nuovi minimi"**;
- la **cedolare secca**;
- l'**Inps**;
- l'**Ivie** e l'**Ivafe**.

Nel presente approfondimento si prendono in considerazione le **imposte dirette**.

In merito all'**Irpef**, il debito d'imposta da considerare e, in pratica, l'acconto complessivo da versare per l'anno 2015 è quello del rigo **RN34** (denominato "differenza"). Pertanto, la somma da corrispondere il prossimo 30 novembre è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (**40 per cento**), ovvero il 6 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore.

Si ricorda che l'acconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o superiore a **52 euro** e che l'acconto va versato in un'unica soluzione il 30 novembre se **inferiore a 257,52 euro**.

Diversamente, nei "casi particolari", previsti dal rigo **RN61**, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la **rideterminazione** dell'imposta 2014 e, di conseguenza, dell'acconto 2015, il riferimento per il calcolo è l'importo contenuto nella quarta colonna del rigo **RN61**.

Per quanto riguarda l'**Ires**, **invece**, l'acconto deve essere determinato calcolando:



- il **100 per cento** dell'ammontare indicato nel rigo **RN17** di Unico 2015 – redditi 2014, per le **società di capitali**;
- l'importo indicato nel rigo **RM28** di Unico 2015 – redditi 2014, per gli **enti non commerciali**.

Si evidenzia che tale versamento interessa le società di capitali e gli enti non commerciali con **esercizio coincidente con l'anno solare**. Inoltre, l'acconto è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o superiore a **21 euro** e tale l'acconto va versato in un'unica soluzione il 30 novembre se inferiore a **103 euro**.

L'acconto **Irap** da versare, invece, deve essere quello inserito nel rigo **IR21** del relativo modello, sempreché la somma superi i **52 euro**, nell'ipotesi di persone fisiche, ovvero di **21 euro**, nel caso di società di capitali e enti non commerciali.

Si ricorda che l'acconto Irap non è dovuto dai **produttori agricoli esonerati**, nel 2014, in base all'articolo 34, sesto comma, D.P.R. 633/1972, dagli **adempimenti Iva** e che, nello stesso anno, hanno **superato i limiti previsti per l'esonero**. La deroga non vale, invece, per chi ha **venduto più di un terzo dei beni** diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Decreto Iva e, per questo, fuori dal trattamento di favore.

Sempre il 30 novembre scade anche il versamento della seconda, o unica rata, dell'**imposta sostitutiva** dovuta dai "**nuovi minimi**", ossia da quei contribuenti che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**, previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

L'acconto complessivo da versare per l'anno 2015 è quello indicato nel rigo **LM14** (denominato "differenza"). Pertanto, la somma da corrispondere è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento).

Come per l'Irpef, l'acconto è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o superiore a **52 euro** e lo stesso va versato in un'unica soluzione il 30 novembre se inferiore a **257,52 euro**.

Infine, in merito alla **cedolare secca**, imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, il rigo a cui fare riferimento è l'**RB12**. **Occorre, infatti, al fine del conteggio dell'acconto totale dovuto nell'anno 2015, calcolare il 95 per cento dell'importo. Il secondo acconto, da versare lunedì 30 novembre, è dato dalla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento).**

**Si evidenzia che l'acconto è dovuto solo se l'imposta inserita nel rigo RB11 è superiore a 52 euro.**

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***La crisi d'impresa e la raccolta di risparmio nelle cooperative***

di **Marco Capra**

Recenti episodi di crisi di **società cooperative**, con compagini ampie, hanno indotto riflessioni sulla tutela e la regolamentazione della raccolta di risparmio presso i soci.

Il tema è di tutto rilievo, posto che, per un verso, il prestito sociale è uno dei pilastri del **patto mutualistico** tra il socio e la cooperativa, per altro verso, a livello nazionale lo stock di tali finanziamenti ammonta a circa 20 miliardi di euro [\[1\]](#).

Invero, nei territori ove insistevano importanti enti entrati in crisi, si sono verificati veri e propri movimenti di protesta, con inviti a “*ritirare i soldi dai libretti*” rivolti ai soci di tutte le cooperative aderenti alle medesime centrali.

Un primo profilo di criticità – di cui non mi occupo nel presente lavoro – attiene alla possibilità, o meno, di estendere alle cooperative la disciplina dei **finanziamenti soci** dettata per le società a responsabilità limitata, il che comporterebbe la postergazione del credito del socio finanziatore, con arretramento di rango ed assimilazione quasi al capitale di rischio.

Un secondo profilo attiene alla **regolamentazione** del fenomeno.

La Banca d'Italia ha aperto la consultazione, fino al 18 gennaio 2016, per la **revisione delle disposizioni di vigilanza** sulla “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” [\[2\]](#).

La consultazione ha ad oggetto, appunto, la disciplina secondaria della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 2003, della deliberazione CICR del 19 luglio 2005, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (aggiornamento di marzo 2007).

L'Istituto di vigilanza precisa che obiettivo principale della revisione è il rafforzamento dei presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche: ai fini che qui interessano, appunto, “*in considerazione delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d'impresa, sono sviluppati interventi sulla raccolta presso i soci effettuata dalle società cooperative con basi sociali ampie*”.

In estrema sintesi, per le cooperative, le ipotizzate novità sono tese:

- a precisare le caratteristiche che deve possedere la garanzia per superare il limite di tre volte (ma non oltre cinque volte) il patrimonio;

- a rivedere i criteri di determinazione del “patrimonio” ai fini del rispetto dei limiti, anche posto l'aggiornamento della normativa fiscale e civilistica (di bilancio);
- a definire il contenuto dell'informativa per il socio – finanziatore.

Sotto il primo aspetto, la Banca d'Italia, come detto, intende puntualizzare le caratteristiche che la **garanzia** deve possedere affinché sia possibile per la cooperativa superare il limite di patrimonio.

La garanzia, rilasciata da soggetto vigilato o da uno schema di garanzia dei prestiti sociali costituito in ambito cooperativo, dovrà possedere caratteristiche che ne assicurino l'efficacia, la completezza di copertura, la tempestiva attivazione.

Nel caso di garanzia **personale** (fideiussione, polizza fideiussoria, ecc.), essa dovrà: essere a garanzia diretta a favore dei soci finanziatori; coprire il debito per capitale e interessi in misura almeno pari al 30% dei prestiti sociali; essere irrevocabile e con durata pari o superiore a quella dei prestiti; essere attivabile direttamente dai soci finanziatori, essere senza beneficio della preventiva escussione del debitore o di avvio di procedure concorsuali o esecutive.

Nel caso di garanzia **reale finanziaria** (pegno su titoli o valori, deposito cauzionale, ecc.), essa dovrà: avere caratteristiche di elevata liquidità e qualità; non essere correlata al merito di credito del debitore; essere segregata dal patrimonio del debitore, del garante e dell'eventuale terzo depositario; essere reintegrata in caso di riduzione di valore.

A fini antielusivi, sarà previsto, poi, il divieto di **controgaranzia** o **collateralizzazione** da parte della cooperativa garantita.

Anche gli schemi di garanzia dei prestiti sociali saranno innovati, con l'obiettivo di aumentarne la credibilità e la solidità (dovranno, infatti, disporre di mezzi finanziari adeguati a far fronte alle passività potenziali).

Per quanto riguarda i **criteri di determinazione** dell'ammontare del patrimonio, saranno previste misure antielusive, anche in un'ottica di aggiornamento alla normativa fiscale e di bilancio; in particolare:

- il valore del patrimonio di riferimento dovrà risultare dal bilancio consolidato; in assenza di bilancio consolidato, il patrimonio dovrà essere rettificato degli effetti derivanti da operazioni infragruppo, da evidenziare in un prospetto della nota integrativa;
- l'eventuale rivalutazione di immobili sociali potrà essere utile ai fini dei limiti di raccolta nella misura in cui si rifletta nelle valutazioni di bilancio.

L'**Istituto di vigilanza**, infine, interviene con nuove misure di trasparenza, per assicurare l'adeguata informazione dei finanziatori sulla raccolta e sulle relative garanzie.

Saranno, infatti, previste:

- informazioni minime da fornire ai potenziali finanziatori attraverso il regolamento del prestito e altre note di trasparenza;
- nuove sezioni della nota integrativa al bilancio (e delle relazioni semestrali), con riferimento alla raccolta, alle garanzie, all'indice di struttura finanziaria con evidenza delle eventuali situazioni di squilibrio finanziario per dovuto alla mancanza di correlazione fonti / impieghi.

Le ipotizzate novità sono da considerare con **favore**, giacché potranno migliorare la fiducia nel prestito cooperativo, con una spinta anticiclica.

---

Secondo la Banca d'Italia, su dati Cerved del 2013, nelle società cooperative il finanziamento da soci è pari al 23% delle passività, per un ammontare complessivo di 19 miliardi di euro.

[\[2\]](#) La legge 262/2005 sulla tutela del risparmio richiede alla Banca d'Italia di sottoporre a consultazione pubblica le nuove regolamentazioni o le revisioni di normative esistenti. A consultazione conclusa, la Banca d'Italia pubblica un resoconto delle osservazioni ricevute, le proprie considerazioni e il testo definitivo.